

GLI INTERVENTI CORRETTIVI DELLA FINANZA PUBBLICA DI LUGLIO E SETTEMBRE 2011

Dopo il "Decreto sviluppo" (D.L. 70, convertito nella L. 106 del 12.7.2011), nel corso dell'estate sono state emanate altre due leggi contenenti importanti disposizioni di natura fiscale, nell'ambito di manovre dettate dalla nota situazione della finanza pubblica.

MANOVRA CORRETTIVA

Si tratta del D.L. 6.7.2011 n° 98 . nominato "manovra correttiva". convertito nella L. 15.7.2011 n° 111. Queste le principali disposizioni contenute nell'art. 23 che titola "Norme in materia tributaria".

Modifiche al regime dei contribuenti minimi.

Per favorire la costituzione di nuove imprese, la "manovra correttiva" ha riformato e concentrato il regime dei contribuenti minimi e quello delle nuove iniziative produttive.

A partire dall'1.1.2012, il regime dei contribuenti minimi si applica esclusivamente alle persone fisiche al ricorrere delle seguenti condizioni:

- intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
- oppure hanno intrapreso successivamente al 31.12.2007;
- non hanno esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente, non deve essere superiore a 30.000,00 euro.

Il nuovo regime può essere applicato per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi. Tuttavia è possibile fruire del nuovo regime anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta in cui il contribuente compie il 35° anno di età.

Dall'1.1.2012, l'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi è ridotta dal 20% al 5%.

I soggetti che, per effetto dei nuovi requisiti di accesso, non possono utilizzare il regime dei minimi oppure, se già lo utilizzavano, devono fuoriuscirne, possono beneficiare di alcune agevolazioni, a condizione che possiedano tutti gli altri requisiti che erano precedentemente previsti per il regime dei minimi.

Tali soggetti, infatti, fermi restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, ritornano ad operare in regime di IVA e vengono tassati con IRPEF progressiva, tuttavia sono:

- esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ai fini IVA;
- esenti da IRAP.

Condono liti fiscali pendenti.

È stato introdotto un condono riservato alle liti fiscali già in essere presso Commissioni Tributarie o Giudice Ordinario, cui il contribuente potrà accedere sulla base dei seguenti termini e modalità.

Ambito oggettivo:

- il ricorso introduttivo deve essere stato notificato all'Amministrazione Finanziaria entro il 1.5.2011, ed a tale data la lite deve potersi considerare pendente (sentenza non emessa oppure, se emessa, ancora impugnabile);
- la controversia (in termini di sole imposte accertate) deve essere di valore fino a 20.000,00 euro;
- controparte deve essere l'Agenzia delle Entrate (restano quindi escluse liti riguardanti I.C.I., TARSU, TOSAP, dazi, accise).

Non sono definibili le cartelle di pagamento che derivano da omessi versamenti di imposte indicate nelle dichiarazioni presentate, così come non possono essere definiti i processi che si riferiscono a somme chieste a rimborso dal contribuente.

Modalità di definizione:

- se il valore della lite è fino a 2.000,00 euro, deve essere versato un importo fisso di 150,00 euro;
- se il valore della lite, invece, è superiore a 2.000,00 euro, occorre versare:
 - un importo pari al 10% del valore della lite, se l'Agenzia delle Entrate ha perso la causa;
 - un importo pari al 50% del valore della lite, se il contribuente ha perso la causa;
 - un importo pari al 30% del valore della lite, se non è ancora stata emanata la sentenza.

Dall'importo così determinato andranno scomutate le eventuali somme già pagate in pendenza di ricorso. Il termine del pagamento per aderire al condono è fissato al 30.11.2011.

Studi di settore, sanzioni e accertamenti.

Si inasprisce il sistema di sanzioni applicabili nell'ambito dell'applicazione degli studi di settore, infatti:

- l'omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore è punita con la sanzione di 2.065,00 euro, quando il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito rivolto dall'Agenzia delle Entrate;
- la misura minima e massima delle sanzioni previste in caso di presentazione di una dichiarazione infedele ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA è elevata del 50% se non è stato presentato il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; la disposizione si applica solo se il maggior reddito o la maggiore imposta accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sono superiori al 10% dell'importo dichiarato.

Viene inoltre introdotta la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di accertare induttivamente i redditi del contribuente se:

- viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- oppure vengono indicate cause insussistenti di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore.

Per procedere all'accertamento induttivo è necessario che il maggior reddito d'impresa o di lavoro autonomo accertato sia superiore al 10% di quanto dichiarato dal contribuente.

Infine si prevede che l'Agenzia delle Entrate possa effettuare accertamenti di tipo presuntivo in materia di imposte dirette ed IVA nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione.

Restano esclusi da tali accertamenti solo i contribuenti congrui e coerenti per i quali venga accertato un ammontare di attività non dichiarate, fino ad un massimo di 50.000,00 euro, pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

Ritenuta sui bonifici 36% e 55%.

È stata ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto introdotta, a partire dall'1.7.2010, che le banche e la Posta devono operare sui bonifici per il pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione IRPEF del 36%) ed alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti (detrazione IRPEF/IRES del 55%). La nuova misura si applica a partire dal 6.7.2011.

Partita IVA inattiva: cessazione e revoca d'ufficio.

Entro il 4.10.2011 può essere sanata l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA:

- pagando la sanzione ridotta di 129,00 euro (pari ad 1/4 del minimo di 516,00 euro);
- purché la violazione non sia già stata constatata.

Il numero di partita IVA è revocato d'ufficio se il titolare, per tre annualità consecutive:

- non ha esercitato l'attività d'impresa, di arte o professione;
- oppure, se obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, non ha adempiuto a tale obbligo.

La revoca d'ufficio della partita IVA non esclude comunque l'applicazione delle ordinarie sanzioni in materia di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA e di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale (sanzione, di regola, compresa tra il 120% e il 240% dell'IVA dovuta, con un minimo di 516,00 euro).

Il provvedimento di revoca della partita IVA è impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie.

Imposta di bollo sui conti titoli.

La manovra correttiva ha previsto l'aumento dell'imposta di bollo per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari, che deve essere corrisposta per ogni esemplare di comunicazione.

Gli importi dell'imposta di bollo variano in relazione all'ammontare del deposito di titoli, con suddivisione a seconda della periodicità di invio della comunicazione (comunque obbligatoria almeno una volta all'anno).

I precedenti importi dell'imposta di bollo rimangono applicabili solo in relazione ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso, presso ciascun intermediario finanziario, è inferiore a 50.000,00 euro.

In relazione ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso, presso ciascun intermediario finanziario, è pari o superiore a 50.000,00 euro, viene invece previsto un progressivo aumento dell'imposta di bollo rispettivamente per gli anni 2011-2012 e dall'anno 2013.

Nulla cambia in relazione all'imposta di bollo dovuta per gli estratti di conto corrente bancario o postale.

Addizionale tassa auto mobilistica per alcuni veicoli.

A partire dall'anno 2011, alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 chilowatt (ossia 306 CV) è dovuta un'addizionale del c.d. "bollo auto" in misura pari a 10,00 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225.

Le modalità e i termini per il versamento dell'addizionale saranno stabiliti da un provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro il 4.10.2011.

Riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRES.

È stato riformato il regime fiscale delle perdite d'impresa dei soggetti IRES:

- prevedendo che esse possano essere utilizzate per compensare i redditi futuri solo limitatamente all'80% di questi ultimi;
- abolendo il limite di 5 anni al riporto delle perdite, in precedenza previsto.

Non è stata prevista a livello normativo una specifica decorrenza delle nuove disposizioni, e pertanto, non è chiaro se esse siano già applicabili alle perdite del periodo d'imposta 2011, ovvero quale sia il trattamento delle perdite maturate anteriormente alle modifiche del DL 98/2011.

MANOVRA DI FERRAGOSTO

Si tratta del D.L. 13.8.2011 n° 138 convertito nella L. 14.9.2011 n° 148. Queste le principali disposizioni di interesse fiscale.

Aumento dell'aliquota ordinaria IVA al 21%.

Dal 17.9.2011 sono entrate in vigore le modifiche riguardanti la nuova aliquota IVA ordinaria.

In particolare, a decorrere dalle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che sono effettuate a partire dal 17.9.2011, è stato previsto che:

- l'aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 20%, è innalzata al 21%;
- i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati (di cui all'art. 22 del DPR 633/72), per calcolare l'IVA da versare in liquidazione periodica o annuale, devono applicare il metodo matematico, senza più avere la possibilità di adottare, in via alternativa, il metodo percentuale di scorporo.

Inoltre, per le operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, per le quali l'IVA risulta esigibile alla data del pagamento del corrispettivo, si applica l'aliquota IVA del 20% se la relativa fattura è stata emessa e registrata prima del 17.9.2011

Restano invariate le aliquote ridotte, attualmente pari al 4% e al 10%, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III, allegata al DPR 633/72.

L'importo della ritenuta d'acconto ai fini IRPEF è rimasto invariato al 20%.

In deroga alla disciplina generale in materia di obbligo dell'emissione della fattura (cessioni di beni: consegna; prestazioni di servizi: esecuzione prestazione), ogni qual volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Ne consegue che:

- gli acconti pagati prima del 17.9.2011 sono soggetti all'aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato a partire dal 17.9.2011, si applica l'aliquota del 21%;
- le fatture emesse e registrate in precedenza con l'IVA al 20% restano invariate, anche se incassate dopo il 16 Settembre;
- per le note informative emesse in precedenza con indicazione dell'IVA 20%, ma non ancora incassate alla data del 16 Settembre, è opportuno procedere all'inoltro al cliente di nuova nota con l'aggiornamento dell'IVA.

Le note di credito emesse dopo l'innalzamento dell'aliquota ordinaria al 21% devono riportare l'aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all'operazione originaria, è stata emessa prima del 17.9.2011.

Nell'ipotesi in cui la fattura, per le operazioni effettuate a partire dal 17.9.2011, venga erroneamente emessa con aliquota del 20%, anziché con quella del 21%, è obbligatorio emettere una fattura integrativa (nota di debito) per l'imposta non addebitata.

Come precisato dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 16.9.2011, è possibile regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto attraverso l'emissione di una apposita nota di debito, senza applicazione di alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota IVA verrà comunque versata entro i termini di liquidazione periodica in cui l'imposta è diventata esigibile.

Secondo l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, la regolarizzazione, se successiva ai termini di liquidazione IVA previsti per la fattura originaria, dà luogo all'applicazione:

- sia della sanzione prevista per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA (dal 100% al 200% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato);
- sia, eventualmente, della sanzione prevista per la violazione di infedele dichiarazione IVA annuale (dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta).

Nuove sanzioni amministrative per le attività professionali.

Il DL 138/2011 ha introdotto una nuova sanzione per i soggetti iscritti ad Albi o ad Ordini professionali che, al ricorrere di determinate circostanze, omettono di rilasciare al cliente il documento certificativo delle prestazioni rese (parcella, fattura).

La nuova norma, in sostanza, ricalca la sanzione, già presente nel sistema, relativa alla sospensione della licenza commerciale ove vengano constatate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale, in diversi giorni e nell'arco di un quinquennio.

Per effetto della nuova disciplina, è disposta, in ogni caso e oltre alle normali sanzioni pecuniarie relative all'infedele dichiarazione e all'omessa fatturazione, la sospensione dell'iscrizione all'Albo o all'Ordine professionale per un periodo da tre giorni ad un mese, qualora ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- siano constatate (ad esempio ad opera della Guardia di Finanza) quattro distinte violazioni dell'obbligo di emissione della parcella o della fattura relativamente alle prestazioni rese;
- le violazioni siano state commesse in giorni diversi;
- le violazioni siano state commesse nell'arco di un quinquennio.

Se vi è recidiva, la sospensione è disposta per un periodo che va da 15 giorni a 6 mesi.

La norma prevede inoltre che la sospensione dall'Albo o dall'Ordine professionale:

- è immediatamente esecutiva;
- viene comunicata all'Ordine professionale o al soggetto competente alla tenuta dell'Albo, affinché ne venga data pubblicazione sul relativo sito internet.

Se le violazioni dell'obbligo di certificazione del corrispettivo ricevuto dal cliente sono commesse da professionisti che operano all'interno di studi associati, la sospensione dall'Albo o dall'Ordine professionale è disposta nei confronti di tutti gli associati.

La sanzione relativa alla sospensione dall'Albo o dall'Ordine professionale si applica con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 13.8.2011.

Riduzione delle sanzioni per professionisti e imprenditori che evitano l'uso del contante.

Al fine di disincentivare l'utilizzo del contante nelle transazioni commerciali, vengono introdotte disposizioni che, in sostanza, agevolano gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni che utilizzano, nella loro attività, strumenti di pagamento diversi dal contante.

Infatti, per gli esercenti imprese o arti e professioni, con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, sono ridotte alla metà le sanzioni amministrative relative:

- alla violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA;
- all'eventuale infedeltà della dichiarazione.

Tale riduzione si applica a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- tutte le operazioni attive e passive (quindi sia gli acquisti che le vendite, in pratica tutti gli spostamenti di denaro relativi all'attività esercitata) siano effettuate esclusivamente mediante mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
- nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA vengano indicati i rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari nel corso del periodo d'imposta (ad esempio, i conti correnti bancari e postali dedicati all'attività).

Pertanto, se per ipotesi un imprenditore o un professionista fosse in grado di rispettare i suddetti requisiti, nel caso in cui, successivamente, venisse notificato un accertamento che rettifichi la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione IVA, la sanzione per infedele dichiarazione verrebbe irrogata in una misura che andrebbe dal 50% al 100% della maggiore imposta accertata, anziché dal 100% al 200%.

Contributo di solidarietà del 3%.

Sui redditi IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui è prevista l'applicazione di un prelievo aggiuntivo del 3%, definito "contributo di solidarietà".

Il contributo di solidarietà, pertanto, si aggiunge all'ordinaria tassazione a titolo di IRPEF e relative addizionali regionale e comunale.

Si segnala che la disciplina del "contributo di solidarietà" introdotta in sede di conversione del DL 138/2011 è molto diversa da quella che era prevista dalla versione originaria del provvedimento.

Il contributo non si applica sui redditi soggetti a tassazione separata (es. TFR, arretrati, δ) e sui redditi soggetti a imposta sostitutiva (es. regime della "cedolare secca sugli affitti") o a ritenuta a titolo d'imposta (es. interessi, dividendi su partecipazioni "non qualificate").

Ai fini della verifica del superamento della suddetta soglia di 300.000,00 euro, devono essere ricompresi anche i redditi per i quali sono stati introdotti altri particolari "prelievi straordinari".

Il contributo di solidarietà del 3% è deducibile dal reddito complessivo IRPEF; pertanto, il contributo viene parzialmente "recuperato" mediante un minor versamento di IRPEF e relative addizionali.

Il contributo si applica dall'1.1.2011 al 31.12.2013.

Nel caso in cui, alla fine del 2013, non venisse raggiunto il pareggio di bilancio dello Stato, l'applicazione del contributo di solidarietà potrà essere prorogata anche per gli anni successivi, fino al raggiungimento del predetto pareggio.

Detrazioni IRPEF 36%.

Si ricorda innanzitutto che la detrazione IRPEF del 36% è attualmente applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2012.

La novità introdotta dal DL 138/2011 convertito riguarda il soggetto che può beneficiare delle rate residue della detrazione del 36%, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi edilizi.

Prima del DL 138/2011 convertito, infatti, era stabilito che le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettassero, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Per effetto del DL 138/2011 convertito, invece, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore possono:

- essere trasferite all'acquirente, purché sia una persona fisica;

- oppure rimanere in capo al venditore (possibilità prima non consentita).

La nuova disposizione è entrata in vigore il 17.9.2011; parrebbe quindi che la nuova possibilità di scelta sia esercitabile in relazione agli atti di vendita posti in essere dalla suddetta data del 17.9.2011.

Í Sbloccoî delle addizionali IRPEF.

A decorrere dall'anno 2012 (e non più dal 2013, come originariamente previsto), ciascuna Regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire la quota % di base+ dell'addizionale IRPEF (attualmente pari allo 0,9%).

La maggiorazione della quota % di base+ non può essere superiore:

- allo 0,5%, per gli anni 2012 e 2013;
- all'1%, per l'anno 2014;
- al 2,1%, a decorrere dall'anno 2015.

A partire dal 2012, l'addizionale comunale IRPEF potrà essere nuovamente incrementata, nel rispetto delle condizioni di legge.

L'addizionale comunale, pertanto, potrà arrivare fino allo 0,8%.

Società non operative.

In relazione alle cosiddette %società di comodo+, ossia quelle società che in ragione dei beni posseduti (mobili e immobili) non raggiungono adeguate soglie di ricavi, ne è stata modificata la disciplina prevedendo dal 2012:

- l'innalzamento al 38% della quota IRES per le società considerate che risultano non operative (la maggiorazione non è, invece, stata prevista per le società di persone);
- l'estensione della suddetta disciplina alle società che presentano dichiarazioni fiscali in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi, oppure che nello stesso arco temporale triennale, sono per due periodi d'imposta in perdita fiscale e in uno dichiarano un reddito inferiore a quello minimo.

Dallo *status* di società non operativa conseguono:

- l'imputazione di un reddito minimo;
- l'imputazione di una base imponibile minima ai fini IRAP;
- limitazioni alla compensazione o al rimborso del credito IVA.

Entrambe le modifiche normative esaminate (incremento della quota IRES ed estensione della disciplina ai soggetti in perdita) esplicano efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011.

Ad esempio, prendendo il caso delle società in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi, il primo periodo d'imposta interessato è il 2012 se la società è in perdita nel 2009, nel 2010 e nel 2011.

Modifiche al regime dei reati tributari.

In sede di conversione della norma sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina dei reati tributari.

Considerata la particolare complessità della materia, ci si limita a segnalare che le novità introdotte determinano:

- l'irrigidimento delle soglie di punibilità delle c.d. %fattispecie dichiarative+ (ovvero dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione);

- l'abrogazione delle ipotesi attenuate connesse alle fattispecie di emissione ed utilizzazione di fatture (o altri documenti) per operazioni inesistenti;
- una minor riduzione di pena in relazione alla circostanza attenuante correlata al pagamento dei debiti tributari (circostanza che diviene condizione imprescindibile per richiedere il c.d. "patteggiamento");
- limiti, per talune fattispecie, al riconoscimento della sospensione condizionale della pena;
- l'ampliamento, per talune fattispecie, dei termini di prescrizione.

Le nuove disposizioni sono applicabili:

- in relazione alle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010, ove presentate tra il 18.9.2011 e la scadenza dei termini;
- nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010;
- alle ulteriori fattispecie penali tributarie commesse a partire dalla suddetta data.

Riduzione del limite per l'uso di denaro contante.

La norma riduce ulteriormente, da un importo pari o superiore a 5.000,00 euro ad un importo pari o superiore a 2.500,00 euro, il limite relativo all'utilizzo del denaro contante, all'emissione di assegni trasferibili (o liberi) ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.

Si ricorda che i suddetti limiti sono stati più volte modificati. La seguente tabella schematizza gli importi delle soglie in relazione agli ambiti temporali di riferimento.

Variazioni dei limiti relativi all'uso del contante, degli assegni liberi e dei libretti al portatore	
Ambito temporale di riferimento	Soglia
Fino al 29.4.2008	12.500,00 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	5.000,00 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010	12.500,00 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011	5.000,00 euro
Dal 13.8.2011	2.500,00 euro

Si tenga presente, inoltre, che nessuna modifica è stata apportata agli obblighi imposti dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali.

In essa è, tra l'altro, previsto che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali:

- accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;
- dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Redatto in data 3 Ottobre 2011

Dott. Walter Moro